

 	FORNITURA ANNUALE GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AMI CAPITOLATO SPECIALE_All. 1	Aprile 2024 Pagina 1 di 7
--	---	---

1 – SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Il gas somministrato mediante il Trasportatore dovrà essere conforme alla specifica di qualità riportata nel vigente Codice di Rete.

Saranno ritenuti validi i parametri di controllo della qualità effettuati dal Trasportatore; qualora il gas risulti non conforme, sarà cura del Fornitore farsi carico di attivare la necessaria regolarizzazione per il ripristino dei previsti parametri.

L'unità di misura sarà espressa in standard metri cubi Smc con riferimento alle condizioni di temperatura di 15 °C e pressione di 1,01325 bar (ISO 13443). Il potere calorifico superiore PCS del gas alle condizioni standard dovrà essere pari a 38,1 MJ/smc.

2 – LUOGO DI CONSEGNA

Il gas metano sarà consegnato in corrispondenza del contatore di misurazione del distributore situato sulla condotta che alimenta l'impianto di compressione del metano per autotrazione, di proprietà di AMI, sito presso il proprio Deposito di Pesaro, in Via Dei Canonici (Codice identificativo Distributore 50032701, PDM 60178042, PDR 50032701).

Il Codice dell'Impianto REMI è il seguente: 50032701 (ex 400801).

3 – CONDIZIONI DI FORNITURA

L'esecuzione della fornitura è regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia nonché da quelle che subentreranno nel corso della durata del contratto e da quanto stabilito nella documentazione di gara.

Il Fornitore si impegna a soddisfare il fabbisogno di gas metano di AMI per tutta la durata della fornitura. Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tale fabbisogno non potesse essere in parte soddisfatto, per cause dipendenti dal Fornitore, questi si impegna a corrispondere ad AMI gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino alla scadenza naturale del contratto, anche per la quota eccedente la fideiussione, fatto salvo il diritto di AMI al risarcimento di ulteriori danni.

Considerato che gli aspetti tecnici legati alla riconsegna del gas metano (pressione, temperatura, continuità, potere calorifico superiore, ecc.) sono di competenza del gestore della rete di distribuzione, il Fornitore si impegna a offrire gratuitamente ad AMI assistenza e consulenza per la tutela degli interessi della stessa AMI nei confronti del gestore della rete, qualora venisse riscontrato un insufficiente livello qualitativo del gas.

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore o qualunque clausola apposta dal Fornitore stesso sulle sue fatture, note, corrispondenza, o altro, che dovranno ritenersi come non apposte se in contrasto con il presente *Capitolato Speciale_All. 1*.

4 – CONTINUITA' DELLA SOMMINISTRAZIONE

Stante la caratteristica di servizio pubblico dell'attività di trasporto persone svolta da AMI, il Fornitore si obbliga ad assicurare la continuità nella somministrazione.

Per eventuali interruzioni nella somministrazione di gas naturale, imputabili al Fornitore, si applicheranno le penali di cui al successivo *punto 10*, oltre all'eventuale risarcimento di danni subiti in conseguenza di tanto.

5 – VERIFICA DI QUALITA' E QUANTITA'

La quantità di gas metano, misurata in standard metri cubi, che il Fornitore somministrerà, verrà quantificata per mezzo di contatori fiscali attualmente installati nei luoghi di consegna.



 <p>AZIENDA PER LA MOBILITÀ INTEGRATA</p> <p>RATING DI LEGALITÀ*</p> 	<p>FORNITURA ANNUALE GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AMI</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE_All. 1</p>	<p>Aprile 2024</p> <p>Pagina 2 di 7</p>
---	--	--

AMI si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni del presente *Capitolato Speciale_All. 1* e degli ordinativi.

6 – MISURA DEL GAS, ERRORI E MANOMISSIONI

L'unità di misura utilizzata presso la cabina di misura è lo Smc.

Il Fornitore e la SNAM Rete Gas hanno il diritto di accedere alla cabina di misura, in qualsiasi momento, per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura.

In caso di contestazioni relative alla misura, AMI ne darà comunicazione al Fornitore, che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti di SNAM Rete Gas.

Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati, relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito; resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

Gli errori di cui sopra dovranno essere comunicati, a pena di decadenza, entro la data prevista per il pagamento della fattura relativa al periodo in cui si è verificato l'errore.

Ogni manomissione o alterazione della misura del gas o sottrazione di gas non misurato darà la facoltà al Fornitore di risolvere il contratto.

7 – OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI

Il Fornitore si obbliga a:

- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate in corso di fornitura;
- dare immediata comunicazione ad AMI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattualmente previste;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle di cui al D. Lgs. n. 81/08 e smi;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'attività contrattuale, per tutta la durata del contratto, le condizioni normative e retributive di cui al CCNL Commercio o altro CCNL che garantisca l'equivalenza delle tutele ex art. 11 D. Lgs. n. 36/2023.

AMI si obbliga a:

- non procedere ad alcun intervento di qualsiasi natura e comunque a non manomettere impianti, apparecchi e materiali (ad es. smontaggio e rimontaggio o sostituzione di parti di impianto; manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riparazione ecc.).
- non rimuovere, cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali del Gestore di rete;
- rimanere responsabile dei consumi e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature.

8 – OPZIONI

AMI si riserva la facoltà di ricorrere alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 D. Lgs. n. 36/2023.



 <p>AZIENDA PER LA MOBILITÀ INTEGRATA</p> <p>RATING DI LEGALITA'</p> 	<p>FORNITURA ANNUALE GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AMI</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE_AII. 1</p>	<p>Aprile 2024</p> <p>Pagina 3 di 7</p>
---	--	--

9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità. Il verificarsi di tale evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.

Si applica l'articolo 120 co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 36/2023 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Si precisa, altresì, che non si accetteranno richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all'incasso in favore di terzi se non conformi all'art. 120 co. 12 D. Lgs. n. 36/2023.

10 – PENALI

Sono previste le seguenti penalità:

- *ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per cause dipendenti dal Fornitore*: € 1.000,00 al giorno, fino a un massimo di 15 giorni, oltre al maggior costo sostenuto da AMI per garantire il rifornimento dei propri veicoli presso distributori privati;
- *mancata somministrazione di gas naturale in corso di fornitura per cause dipendenti dal Fornitore*: € 1.000,00 al giorno, per ogni periodo di mancata fornitura, fino a un massimo di 15 giorni, oltre al maggior costo sostenuto da AMI per garantire il rifornimento dei propri veicoli presso distributori privati.

Il superamento dei predetti termini si configura quale grave inadempimento, causa di risoluzione contrattuale.

Per ogni penale notificata al Fornitore, AMI emetterà regolare fattura, il cui importo dovrà essere corrisposto dal Fornitore a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data della fattura.

11 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo unitario dovuto al Fornitore da AMI per la componente “materia gas naturale” sarà calcolato sulla base della seguente formula, espresso in Eurocent/smc calcolato alla quarta cifra decimale:

$$PVAR_{i,m} = PSVDA_{m} + DVAR_{i}$$

a cui sarà sommato il termine fisso, espresso in €/mese.

Si precisa quanto segue:

- **PVAR_{i,m}**: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è il prezzo del gas naturale, del mese m-esimo, per il PdR oggetto della fornitura di cui al precedente *punto 2*.
- **PSVDA_m**: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m-esimo, pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato come segue:
 - a. se il giorno di riferimento è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer “*Day-Ahead*”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione “*PSV Price Assessment*”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;
 - b. se il giorno di riferimento ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer “*Weekend*”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione “*PSV Price Assessment*”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;



c. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren, così come disciplinato dalla Deliberazione ARERA 374/2022/R/GAS.

Mensilmente il PSVDA individuato come indicato sopra, sarà trasformato in Eurocent/smc applicando il PCS riportato al precedente *punto 1* (38,1 MJ/smc; fattore di conversione per passaggio da €/MWh a €/smc: 0,01058333)

- **DVAR_i**: espresso in Eurocent/smc, è lo spread, fisso per tutta la durata della fornitura, offerto dal Fornitore per il PdR di cui al precedente *punto 2*.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Oltre al predetto corrispettivo, sono invece totalmente a carico di AMI accise, fondo bombole metano, componente addizionale trasporto nonché imposte erariali e addizionali Enti locali gravanti sui consumi di gas naturale.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra AMI e il Fornitore criteri alternativi equivalenti.

Nel caso di consumi effettivi differenti da quelli stimati indicati nei documenti di gara, il Fornitore applicherà comunque il prezzo offerto in sede di gara né saranno applicati ulteriori oneri ad AMI a qualsiasi titolo.

11.1 – REVISIONE PREZZI

Vista la modalità di calcolo del corrispettivo esplicitata al precedente *punto 11*, che prevede una fornitura a prezzo variabile, mensilmente aggiornato, si intende automaticamente soddisfatto il dettato dell'art. 60 D. Lgs. n. 36/2023. Pertanto, lo spread offerto deve ritenersi fisso ed invariabile.

12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In assenza di contestazioni e purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC, il pagamento sarà effettuato a 60 gg df, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato, dietro fatturazione elettronica mensile, su cui dovrà essere riportato il CIG n. B12EDCE416 e l'indicazione “*Scissione dei pagamenti?*” o “*Art. 17 ter DPR n. 633/72 modificato dal DL n. 50/2017?*”, essendo AMI soggetta all'applicazione del sistema di liquidazione IVA denominato scissione dei pagamenti o split payment, per cui provvederà autonomamente alla liquidazione dell'IVA esposta in fattura e al pagamento al Fornitore del solo imponibile – Cod. destinatario SDI: C1QQYZR.

In caso di ritardo nel pagamento rispetto al suddetto termine di 60 gg, verranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 e lo stesso dovrà emettere, nel termine di trenta giorni dalla data di pagamento, idoneo documento contabile a conguaglio.

Si considererà tra le parti, quale data di pagamento, anche ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento, la data indicata dalla banca ordinante nell'apposita comunicazione inviata ad AMI.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura senza avere preventivamente messo in mora AMI; qualora ciò si verificasse, il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto o colpa del Fornitore, mediante semplice e unilaterale comunicazione di AMI via pec.



 	FORNITURA ANNUALE GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AMI CAPITOLATO SPECIALE_AII. 1	Aprile 2024 Pagina 5 di 7
--	---	---

Rimane salva e impregiudicata la facoltà di AMI di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o di opporre l'eccezione d'inadempimento *ex art.* 1460 c.c..

In allegato alle fatture, dovrà essere trasmessa ad AMI la documentazione utile a individuare eventuali modifiche del prezzo derivanti da applicazione di norme di legge, regolamenti, disposizioni AEEG, etc. L'eventuale variazione degli importi fatturabili, che modifichino la composizione del prezzo di vendita, dovrà essere formalmente comunicata ad AMI da parte del Fornitore.

Su ciascun pagamento AMI effettuerà la trattenuta dello 0,50 % *ex art.* 11 co. 6 D. Lgs. n. 36/2023; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di AMI del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Sulla fattura dovranno inoltre essere indicate separatamente le seguenti voci di costo, riportando anche il relativo valore unitario:

- materia prima
- spread
- termine fisso
- accise
- fondo bombole metano
- componente addizionale trasporto
- imposte erariali e addizionali Enti locali gravanti sui consumi di gas naturale

Relativamente alle accise, si precisa che l'attività svolta da AMI rientra tra quelle che possono beneficiare di agevolazioni, ai sensi della normativa che disciplina le imposte sui consumi di gas naturale: TU sulle Accise – D. Lgs. n. 504/1995 e smi.

Qualora AMI, nel controllo delle fatture, rilevasse errori o imprecisioni a suo danno, contesterà le irregolarità al Fornitore, il quale, a seguito del riconoscimento di dette irregolarità, provvederà a emettere nota di credito; solo dopo aver ricevuto tale nota di credito, AMI provvederà al pagamento.

13 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà comunicare ad AMI:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporterà la risoluzione del contratto.

14 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Non è prevista facoltà di recesso, a eccezione del caso di cessazione/chiusura della fornitura.

Qualora AMI volesse cessare la fornitura del gas al proprio PdR invierà tempestiva comunicazione al Fornitore per ottenere la lettura finale del consumo e la chiusura del Gruppo di Misura.

Il Fornitore, di conseguenza, predisporrà l'intervento di cessazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.



 	FORNITURA ANNUALE GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AMI CAPITOLATO SPECIALE_AII. 1	Aprile 2024 Pagina 6 di 7
--	---	---

E' prevista la risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:

- qualora AMI non si più gestore del TPL (*punto 1 Disciplinare* di gara);
- verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 122 co. 2 D. Lgs. n. 36/2023;
- liquidazione giudiziale e/o concordato preventivo del Fornitore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 co. 4 e 5 D. Lgs. n. 36/2023;
- liquidazione coatta del Fornitore;
- recesso dal contratto *ex* art. 92 co. 4 D. Lgs. n. 159/2011;
- dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto;
- cessione del contratto (*precedente punto 9*);
- superamento dei termini previsti in caso di ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per cause dipendenti dal Fornitore e di mancata somministrazione di gas naturale in corso di fornitura per cause dipendenti dal Fornitore (*precedente punto 10*);
- sospensione della somministrazione di gas naturale da parte del Fornitore senza preventiva messa in mora di AMI (*precedente punto 12*);
- violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (*precedente punto 13*);
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato da AMI (lett. x *Dichiarazione sostitutiva_All. 2*).

Sarà, inoltre, facoltà di AMI risolvere il contratto nei seguenti casi:

- verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 122 co. 1 D. Lgs. n. 36/2023;
- qualora il Fornitore contravvenga a istruzioni legittimamente impartite dal RUP;
- qualora il Fornitore non adempia le sue obbligazioni *ex* art. 1453 cc o comunque ponga in essere gravi inadempienze alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, *ex* art. 122 co. 3 D. Lgs. n. 36/2023

In caso di risoluzione del contratto qualora AMI non sia più gestore del TPL, al Fornitore spetterà unicamente il corrispettivo per la parziale fornitura erogata.

In caso di risoluzione contrattuale per fatto del Fornitore, AMI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento, in danno del Fornitore, dell'esecuzione della fornitura, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'esecuzione in danno del Fornitore non esime quest'ultimo dalle responsabilità civili e penali in cui esso possa essere incorso per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Al Fornitore spetterà unicamente il corrispettivo per la parziale fornitura erogata, decurtato di eventuali penali; dovrà in ogni caso risarcire ad AMI il danno diretto e/o indiretto che possa comunque derivare dalla sua inadempienza, compresi eventuali maggiori oneri sostenuti da AMI rispetto agli oneri contrattuali.

Ai sensi dell'art. 117 co. 5 D. Lgs. n. 36/2023, AMI avrà diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura. Potrà altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

15 – RINVIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito rimando alle norme del



 	FORNITURA ANNUALE GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AMI CAPITOLATO SPECIALE_AII. 1	Aprile 2024 Pagina 7 di 7
--	---	---

codice civile e alla normativa vigente in materia.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità e l'esecuzione della presente scrittura privata, non definita in via bonaria, è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Tribunale di Urbino).

16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali per tutte le esigenze connesse all'esecuzione dello stesso e a ogni ulteriore attività funzionale. Informativa completa presente sul sito www.amibus.it. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento della fornitura affidata.

IL RUP

Ing. Massimo Benedetti

documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i

**PER ACCETTAZIONE
FIRMA DIGITALE OE**
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

